

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O: Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)
(All. Del.di G.C. n.391 del 25.5.2012- parere Collegio dei Revisori dei Conti)

L'anno duemiladodici il giorno 21 del mese di giugno
nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il
Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D.
30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune, si dà atto che dei sottoelencati consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano
assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

1) ADDIO GENNARO	P	25) LETTIERI GIOVANNI	Assente
2) ATTANASIO CARMINE	Assente	26) LORENZI MARIA	P
3) BEATRICE AMALIA	P	27) LUONGO ANTONIO	P
4) BORRIELLO ANTONIO	P	28) MADONNA SALVATORE	Assente
5) BORRIELLO CIRO	P	29) MANSUETO MARCO	P
6) CAIAZZO TERESA	P	30) MAURINO ARNALDO	P
7) CAPASSO ELPIDIO	P	31) MOLISSO SIMONA	P
8) CASTIELLO GENNARO	P	32) MORETTO VINCENZO	P
9) COCCIA ELENA	P	33) MOXEDANO FRANCESCO	P
10) CROCETTA ANTONIO	Assente	34) MUNDO GABRIELE	P
11) ESPOSITO ANIELLO	P	35) NONNO MARCO	P
12) ESPOSITO GENNARO	P	36) PACE SALVATORE	P
13) ESPOSITO LUIGI	P	37) PALMIERI DOMENICO	P
14) FELICO ANTONIO	P	38) PASQUINO RAIMONDO	P
15) FIOLA CIRO	P	39) RINALDI PIETRO	P
16) FORMISANO GIOVANNI	P	40) RUSSO MARCO	P
17) FREZZA FULVIO	P	41) SANTORO ANDREA	P
18) FUCITO ALESSANDRO	P	42) SCHIANO CARMINE	P
19) GALLOTTO VINCENZO	P	43) SGAMBATI CARMINE	P
20) GRIMALDI AMODIO	P	44) TRONCONE GAETANO	P
21) GUANGI SALVATORE	P	45) VARRIALE VINCENZO	P
22) IANNELLO CARLO	P	46) VASQUEZ VITTORIO	P
23) LANZOTTI STANISLAO	P	47) VERNETTI FRANCESCO	P
24) LEBRO DAVID	P	48) ZIMBALDI LUIGI	Assente

Presiede la riunione Il Presidente R.Pasquino

In grado di prima convocazione in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone all'esame dell'aula la deliberazione di G.C. n.391 del 25/05/2012 avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)" e comunica che la stessa è stata trasmessa per i relativi pareri alla Commissione Bilancio e alla Commissione Diritti e Sicurezza le quali l'hanno rinviata al Consiglio ed al Collegio dei Revisori dei Conti il quale "nel condividere l'adozione del predetto Regolamento, **nulla osserva**". La delibera è stata altresì trasmessa a tutte le Municipalità per l'espressione del parere. La V Municipalità ha espresso parere favorevole, mentre la II, la IV e la VII hanno espresso parere contrario.

L'Assessore Realfonzo introduce l'atto messo in discussione

Il Presidente comunica che sono stati presentati due ordini del giorno dal Consigliere Nonno e mette in discussione il primo.

Il Consigliere Nonno illustra l'ordine del giorno da lui sottoscritto palesando la sua preoccupazione per il determinarsi di uno squilibrio dell'imposta non agganciata al valore reale delle abitazioni bensì a parametri invariati da molto tempo e dei quali chiede un aggiornamento.

Il Consigliere Moretto condivide appieno le preoccupazioni esternate dal Consigliere Nonno.

Il Consigliere Lanzotti si dichiara favorevole all'o.d.g. in esame.

L'Assessore Realfonzo dichiara l'incompetenza dell'amministrazione relativamente a quanto trattato nell'o.d.g. in discussione ed esprime, pertanto, parere contrario.

Il Consigliere Nonno preannunzia che anche il 2° o.d.g. da lui presentato tratta lo stesso argomento e chiede di accorparli e di accoglierli come raccomandazione.

Il Consigliere Fiola sostiene gli o.d.g. in esame chiedendo di rappresentare all'Agenzia delle Entrate quanto in essi contenuto.

Il Consigliere Nonno dichiara di ritirare il 1° o.d.g. e chiede l'approvazione del 2°.

Il Consigliere Lanzotti sostiene l'o.d.g. in discussione

L'Assessore Realfonzo dichiara che l'Amministrazione può accogliere quanto esposto nell'o.d.g. sotto forma di invito.

Il Consigliere Nonno concorda con quanto detto dall'Assessore Realfonzo.

Il Presidente mette ai voti l'o.d.g. così trasformato e lo stesso è approvato all'unanimità.

Pertanto il Consiglio

Premesso che, con l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale propria (IMU);

Che, con decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'applicazione dell'IMU è stata anticipata all'anno 2012;

Che, in virtù dell'articolo 13 – comma 13 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che richiama l'articolo 14 – comma 6 – del decreto legislativo n° 23/2011, che a sua volta richiama l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è confermata ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche di materia tributaria;

Che, in virtù dell'articolo 27 – comma 8 – della legge n° 488/2001 il Regolamento va approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che il medesimo Regolamento, se approvato entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio 2012;

Che il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre n° 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n° 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012;

Che l'articolo 91 bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n° 1, aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n° 71, ha modificato la norma prevista dall'articolo 7 – comma 1, lettera i – del decreto legislativo n° 504/1992 in merito all'esenzione dall'ICI degli enti non commerciali;

Che, ai sensi dell'articolo 13 – comma 15 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto opportuno predisporre un testo di regolamento che, comprendendo le principali disposizioni sull'IMU, sia di ausilio sia per gli operatori, sia per i contribuenti;

Ritenuto opportuno recepire quanto disposto dall'articolo 3 – comma 56 – della legge 23 dicembre 1996 n° 662, richiamato dall'articolo 13 – comma 10 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che consente all'Ente di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziano o disabile residente in via permanente in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata, riservando a tale immobile lo stesso trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale;

Preso atto che l'articolo 540 del Codice Civile riconosce al coniuge superstite il diritto di abitazione nella casa coniugale, e che, dall'esercizio di tale diritto scaturisce la soggettività passiva esclusiva dello stesso, in relazione a tale immobile;

Ritenuto, pertanto, che il coniuge superstite debba presentare la dichiarazione di variazione IMU e che tale onere vada previsto dal presente regolamento;

Considerato che l'articolo 1 – comma 165 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296, richiamato dall'articolo 13 – comma 11 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che, a sua volta, richiama l'articolo 9 – comma 7 – del decreto legislativo n° 23/2011, stabilisce che la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale;

Ritenuto opportuno determinare il tasso degli interessi nella misura del 4 per cento annuo;

Visto che l'articolo 13 – comma 11 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, riconosce l'applicabilità all'IMU della preesistente normativa prevista in materia di rimborsi ICI,

Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare modalità e procedure dei rimborsi di somme indebitamente versate a titolo di IMU;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012 n° 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012 n° 44;

Recepiti e fatti propri i pareri rilasciati dai Dirigenti firmatari dell' atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n.391 del 25.05.2012 quale parte integrante del presente atto

D E L I B E R A

Con la presenza in aula di 44 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza col voto contrario del PDL NA e l'astensione del PD- FLI- PDL- PALMIERI- ATTANASIO – UDC-

- 1) **Approvare** il "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)" composto di n° 16 articoli, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) **Disporre**, ai sensi dell'articolo 13 – comma 15 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, l'inoltro della presente deliberazione e dell'accluso regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

La delibera di G.C. n.391 del 25.05.2012 composta di n.7 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 15, separatamente numerate, sono parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente attesa l'urgenza del provvedimento, pone in votazione l'esecuzione immediata dell'atto testè approvato, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.n267/00.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato l'esecuzione immediata all'unanimità.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Coordinatore
Dr. G. Scala



Il Dirigente
Dott.ssa E. Barbati

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino

Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso

Aut



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 2 LUG. 2012
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a _____

P.R. An. Rolfewro Dott. me. Esposito Dott. me. Becciduro Dott. Tiberio
Dott. Ricci _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____



**Assessorato Bilancio, Finanza e Programmazione
 Direzione Centrale Risorse Strategiche
 e Programmazione Economico-Finanziaria
 Servizio Accertamento delle Entrate - Area ICI
 Servizio Riscossione Entrate**

Proposta di Consiglio

Proposta di delibera prot. n° 6 del 24/05/2012
 Categoria Classe Fascicolo
 Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 391

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

Il giorno 25-05-2012, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 12 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

ASSENTE

Alberto LUCARELLI

P

Sergio D'ANGELO

P

Giuseppe NARDUCCI

P

Luigi DE FALCO

P

Annamaria PALMIERI

P

Antonella DI NOCERA

P

Riccardo REALFONZO

P

Anna DONATI

P

Giuseppina TOMMASIELLI

P

Marco ESPOSITO

P

Bernardino TUCCHILLO

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Sindaco Luigi de Magistris

VICE
 Assiste il Segretario del Comune: dot. VINCENZO LOSSETTI

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

[Handwritten signature]
 Segretario del Comune

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore a Bilancio, Finanza e Programmazione prof. Riccardo REALFONZO 2

Premesso che, con l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale propria (IMU):

Che, con decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'applicazione dell'IMU è stata anticipata all'anno 2012:

Che, in virtù dell'articolo 13 – comma 13 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che richiama l'articolo 14 – comma 6 – del decreto legislativo n° 23/2011, che a sua volta richiama l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è confermata ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche di materia tributaria:

Che, in virtù dell'articolo 27 – comma 8 – della legge n° 488/2001 il Regolamento va approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che il medesimo Regolamento, se approvato entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio 2012:

Che il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre n° 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n° 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012:

Che l'articolo 91 bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n° 1, aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n° 71, ha modificato la norma prevista dall'articolo 7 – comma 1, lettera i – del decreto legislativo n° 504/1992 in merito all'esenzione dall'ICI degli enti non commerciali:

Che, ai sensi dell'articolo 13 – comma 15 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione:

Ritenuto opportuno predisporre un testo di regolamento che, comprendendo le principali disposizioni sull'IMU, sia di ausilio sia per gli operatori, sia per i contribuenti;

Ritenuto opportuno recepire quanto disposto dall'articolo 3 – comma 56 – della legge 23 dicembre 1996 n° 662, richiamato dall'articolo 13 – comma 10 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che consente all'Ente di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziano o disabile residente in via permanente in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata, riservando a tale immobile lo stesso trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale:

Preso atto che l'articolo 540 del Codice Civile riconosce al coniuge superstite il diritto di abitazione nella casa coniugale, e che, dall'esercizio di tale diritto scaturisce la soggettività passiva esclusiva dello stesso, in relazione a tale immobile;

Ritenuto, pertanto, che il coniuge superstite debba presentare la dichiarazione di variazione IMU e che tale onere vada previsto dal presente regolamento;

Considerato che l'articolo 1 – comma 165 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296, richiamato dall'articolo 13 – comma 11 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, che, a sua volta, richiama l'articolo 9 – comma 7 – del decreto legislativo n° 23/2011, stabilisce che la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale;

Ritenuto opportuno determinare il tasso degli interessi nella misura del 4 per cento annuo;

Visto che l'articolo 13 – comma 11 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, riconosce l'applicabilità all'IMU della preesistente normativa prevista in materia di rimborsi ICI.

Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare modalità e procedure dei rimborsi di somme indebitamente versate a titolo di IMU;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012 n° 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012 n° 44;

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – il seguente documento, composto, complessivamente, da n. 15 pagine, progressivamente numerate:

- Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente del Servizio Accertamento Entrate – Area ICI e dal Dirigente del Servizio Riscossione Entrate che sottoscrivono il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente del Servizio Accertamento
Entrate – Area ICI

(dott.ssa M. R. Bencivenga)

Il Dirigente del Servizio Riscossione Entrate
(dott. G. Tiberio)

M. R. Bencivenga

G. Tiberio

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intensesi integralmente trascritto:

- 1) **Approvare** il "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)" composto di n° 16 articoli, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **Disporre**, ai sensi dell'articolo 13 – comma 15 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, l'inoltro della presente deliberazione e dell'accluso regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ACCERTAMENTO ENTRATE/AREA ICI
(dott.ssa M. R. BENCIVENGA)

M. R. Bencivenga

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE ENTRATE
(dott. G. TIBERIO)

G. Tiberio

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
RISORSE STRATEGICHE
(dott.ssa G. ESPOSITO)

G. Esposito

L'ASSESSORE AL BILANCIO, FINANZA E PROGRAMMAZIONE
(prof. R. REALFONZO)

R. Realfonzo

R. Realfonzo



COMUNE DI NAPOLI

4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 6 DEL 24/05/2012 AVENTE AD
OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Regolamento per la disciplina dell'imposta
municipale propria (IMU).**

Il Dirigente del Servizio Accertamento Entrate – Area ICI e il Dirigente del Servizio Riscossione Entrate,
esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in
ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

I DIRIGENTI DEI SERVIZI

M. Pasquale
M. ...

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap..... (.....) del Bilancio 200..... che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Compatibilmente con i ristretti limiti di tempo a disposizione, rispetto al momento cognitivo degli atti di cui si propone l'approvazione, si osserva che la proposta al Consiglio Comunale:

- riguarda l'approvazione del "*Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)*" e il suo invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze secondo le prescrizioni e le modalità di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011;
- riporta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica dei dirigenti proponenti espresso con la locuzione "*favorevole*";
- riporta - sottoscritta dai dirigenti proponenti e vistata dal Direttore Centrale Risorse Strategiche - la seguente attestazione di responsabilità: "*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti*" dai dirigenti "*che sottoscrivono il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni ulteriore decisione è rimessa agli organi deliberanti*";
- è motivata, ancora, dall'opportunità di predisporre "*un testo di regolamento che, comprendendo le principali disposizioni sull'IMU, sia da ausilio sia per gli operatori, sia per i contribuenti*".

Si ricorda che:

- l'imposta IMU, per una serie di rinvii normativi (decreto legislativo n. 23/2011, decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011, decreto legislativo n. 446/1997), rientra nella potestà regolamentare dei Comuni;
- che - ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge 488/2001 - "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...] nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- che l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, attribuisce competenza regolamentare generale al Consiglio Comunale;
- l'art. 29, comma 16-quater (cd. decreto Milleproroghe) che ha prorogato al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica è assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla completezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché alla coerenza e idoneità delle scelte in relazione alle finalità che l'Ente intende e/o deve perseguire. "*Ai dirigenti - dispone l'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo nazionale di lavoro del personale Dirigente del comparto regioni e autonomie locali (Area Ii) Quadriennio normativo 2006-2009 - spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e*


dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 2000".

6

Competono all'Organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'Ente.

15/5/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano Virtuoso




V. S. S.
Il Sindaco
Luigi de Magistris



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 391.....DEL 25/5/12



COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(IMU)

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° DEL

INDICE

Finalità	Articolo 1
Presupposto dell'imposta	Articolo 2
Soggetto attivo	Articolo 3
Soggetti passivi	Articolo 4
Base imponibile	Articolo 5
Esenzioni	Articolo 6
Determinazione delle aliquote e dell'imposta	Articolo 7
Abitazione principale e relative pertinenze	Articolo 8
Versamenti	Articolo 9
Dichiarazioni	Articolo 10
Liquidazione ed accertamento dell'imposta	Articolo 11
Interessi	Articolo 12
Riscossione Coattiva	Articolo 13
Rimborsi	Articolo 14
Contenzioso	Articolo 15
Disposizioni finali	Articolo 16

ARTICOLO 1

FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili siti nel Comune di Napoli, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Napoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

Il soggetto attivo dell'imposta, ferma restando la quota di gettito spettante all'Erario per gli anni di imposta 2012 e 2013, è il Comune di Napoli relativamente agli immobili, oggetto dell'imposizione tributaria, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire, o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorre dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. In caso di divorzio o separazione legale l'imposta municipale propria per la casa coniugale è dovuta dal coniuge assegnatario in qualità di titolare del diritto di abitazione.

ARTICOLO 5

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto, è il valore costituito da quello che risulta applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori
 - 160 per gli immobili appartenenti ai gruppi catastali A, C/2, C/6, C/7, con esclusione della categoria A/10;
 - 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B e alle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - 80 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10;

- 80 per gli immobili appartenenti alla categoria D/5;
 - 60 per gli immobili appartenenti al gruppo D ad esclusione di quelli classificati nella categoria D/5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tale moltiplicatore è elevato a 65.
 - 55 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, come aggiornati con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994 n° 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista dal successivo articolo 16, comma 2; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
 4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3 – comma 51 – della legge 662/1996, il moltiplicatore 1,35.
 5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
 6. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino a € 15.500,00;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.500,00;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a € 32.000,00.

ARTICOLO 6

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis. D.P.R. 26 settembre 1973, n° 601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n° 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento – con modalità non commerciali – di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 222/85;
- i) Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera h) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di revisione

della rendita catastale, di cui ai commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

- j) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi della precedente lettera i), a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

ARTICOLO 7

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'aliquota di base dell'IMU è pari al 7,6 per mille. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può aumentarla fino 10,6 per mille o diminuirla fino 4,6 per mille.
3. Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, l'aliquota di base è ridotta al 4 per mille. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può aumentarla fino al 6 per mille, o diminuirla fino al 2 per mille.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge n° 557/1993, convertito in legge n° 133/1994, l'aliquota è ridotta al 2 per mille. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può ulteriormente ridurre tale aliquota fino all'1 per mille.
5. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui al punto 1, può ridurre l'aliquota di base del 7,6 per mille fino al 4 per mille nel caso di immobili locati.

ARTICOLO 8

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente; se i componenti del nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Al fine di poter usufruire dei benefici previsti per le pertinenze dell'abitazione principale, il contribuente è tenuto a comunicare, all'Ufficio tributario comunale, le pertinenze della propria abitazione principale, entro il termine di novanta giorni dalla data in cui è sorto il vincolo pertinenziale.
5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
6. La medesima detrazione, nonché l'aliquota deliberata per l'abitazione principale, si applicano anche:
 - a) all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) alla casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi. Il coniuge assegnatario, in qualità di titolare del diritto di abitazione, è tenuto al pagamento in toto dell'imposta.
7. La medesima detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari di appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

8. Per gli anni d'imposta 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma 3 del presente articolo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

ARTICOLO 9

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune scadenti la prima 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (termini prorogati al lunedì successivo, se il giorno 16 cade di sabato o di domenica). Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta, in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Esclusivamente per l'anno di imposta 2012 il pagamento dell'Acconto deve essere effettuato dal contribuente in misura pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote di base e la detrazione previste dalla legge. Il sede di Saldo il contribuente è tenuto a versare l'imposta complessivamente dovuta, calcolata applicando le aliquote deliberate dall'Ente, al netto della somma già versata in Acconto.
4. Esclusivamente per l'anno di imposta 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze è versata in 3 rate: la prima, entro il 16 giugno 2012, pari ad un terzo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste; la seconda, entro il 16 settembre 2012, pari ad un altro terzo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste e la terza, entro il 16 dicembre 2012, a saldo dell'imposta totale complessivamente dovuta, calcolata applicando le aliquote deliberate dall'Ente, con conguaglio sulle precedenti due rate.
5. Esclusivamente per l'anno di imposta 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in alternativa a quanto disposto dalla legge.

può essere versata in due rate di cui la prima entro il 16 giugno 2012, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste, e la seconda entro il 16 dicembre 2012, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, calcolata applicando le aliquote deliberate dall'Ente, con conguaglio sulla prima rata.

6. Il versamento dell'imposta va effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241.
7. A decorrere dal 1° dicembre 2012 il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
8. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è inferiore a €. 12,00.
9. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare, al Comune, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ARTICOLO 10

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. Esclusivamente per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
3. La dichiarazione di cui sopra deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso

- il montare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute, nelle forme e nei termini sopra indicati.
5. Qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione.
 6. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini IMU.
 7. Qualora il coniuge superstite eserciti il diritto di abitazione della casa coniugale, ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile, ha l'obbligo di presentare la variazione IMU.
 8. È fatto obbligo, al contribuente non residente nel territorio cittadino, comunicare al competente ufficio tributario, le variazioni anagrafiche intervenute in data successiva alla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta.

ARTICOLO 11

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione del tributo, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni (se dovute) o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità,

del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni contributive il Comune, indicando il termine perentorio per la risposta, possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati. richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Non si fa luogo all'accertamento ed alla conseguente iscrizione a ruolo e riscossione, qualora l'ammontare dovuto del credito (comprensivo di sanzioni e interessi) non superi l'importo di €. 30,00.
5. La disposizione di cui al punto precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 12

INTERESSI

1. Il tasso di interesse, correlato agli avvisi di accertamento emessi, viene determinato nella misura del 4%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

ARTICOLO 13

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse in un'unica soluzione mediante ruolo coattivo. La riscossione coattiva viene effettuata, con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, dall'affidatario del servizio di riscossione, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1 – comma 163 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296.

ARTICOLO 14

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ufficio preposto provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso se il medesimo è inferiore a € 12,00, sia per la corresponsione di somme dovute a titolo di imposta, sia per quelle relative agli interessi; di converso, il rimborso viene effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro il generale termine di prescrizione decennale.
3. In caso di notifica di provvedimento da parte dell'ufficio, il contribuente può impugnare lo stesso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica.
4. Il contribuente che ritiene di aver versato l'IMU in eccedenza rispetto a quanto dovuto, deve produrre istanza di rimborso, in carta libera, indirizzata al Comune di Napoli indicando obbligatoriamente i seguenti dati, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dall'Ufficio:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, se l'istante è persona fisica
 - b) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante pro-tempore, se l'istante è persona giuridica
 - c) l'anno o gli anni per i quali si chiede il rimborso
 - d) l'esatta ubicazione dell'immobile/i per il quale/i si chiede il rimborso
 - e) i dati catastali completi
 - f) la percentuale di possesso
 - g) il periodo di possesso
 - h) l'ammontare del rimborso

- i) le motivazioni a base della richiesta di rimborso
 - l) il calcolo dell'imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto
 - m) all'istanza vanno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: copia fotostatica leggibile del bollettino/i di versamento; copia dell'avviso di liquidazione o accertamento se la richiesta di rimborso scaturisce a seguito della notifica di detto atto; tutta la documentazione a sostegno delle motivazioni addotte
 - n) l'istanza deve riportare la data, il luogo e la firma leggibile del sottoscrittore
 - o) nel caso di più contitolari dell'immobile/i, la richiesta di rimborso può essere sottoscritta separatamente o congiuntamente, avendo cura di riportare tutti i dati riferiti ad ogni proprietario
 - p) in caso di più immobili, per ogni immobile vanno indicati i dati richiesti alle lettere: d), e), f), g) ed l)
6. L'ufficio nell'esame del merito delle richieste di rimborso segue l'ordine cronologico di presentazione.
7. L'ufficio procede in deroga all'ordine cronologico qualora l'istanza presenti una delle seguenti condizioni:
- Contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie;
 - Contribuenti che hanno versato indebitamente l'imposta a seguito di avviso di liquidazione o accertamento successivamente annullato dall'ufficio competente;
 - Contribuenti e non contribuenti che hanno versato erroneamente l'imposta al Comune di Napoli anziché all'Ente Locale ove è ubicato l'immobile;
 - Errore dell'Agente della Riscossione nell'attribuire somme di competenza di altro Ente Pubblico;
 - Contribuente oltre il 70° anno di età, con minimo di pensione INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
8. L'ufficio, qualora dagli elementi desumibili dalla banca dati riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere, allo stesso, ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.
9. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'affidatario del servizio di riscossione di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 15

CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n° 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, così come integrato e modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n° 214, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

7

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 391 del 25/5/12 composta da n. 7 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 15, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **30 MAG. 2012** e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 7 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 391 del 25/5/12.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 15 pagine separatamente numerate,

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): *Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.*

(2): *La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.*



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Servizio Collegio dei Revisori



Molt. ena polzon
orige lw
Napoli, 06/06/2012

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2012. 0471075 06/06/2012 13.49
Mitt : Collegio dei Revisori DPCC1152

Rec. : Segreteria del Consiglio Comunale e delle C...

Sottofascicolo : 2012.002.011.39/10



Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 391 del 25/05/2012 ad oggetto - "Proposta al Consiglio: Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.)".

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dr. Bruno RICCI



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 6 giugno 2012

Rif. deliberazione di G.C. n° 391 del 25.05.2012 -proposta al Consiglio Comunale: Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

Con la deliberazione in esame si propone all'approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili siti nel Comune di Napoli, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Visti:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMU) nonché la legge 22 dicembre 2011 n. 214 di conversione del decreto legge 201/2011, che anticipa l'applicazione dell'IMU all'anno 2012;
- l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che dispone che il Regolamento, adottato ai sensi del D.Lgvo 446/1997 e ss.mm.ii (conferma ai Comuni della potestà regolamentare in materia di entrate, anche in materia tributaria), va approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che il medesimo Regolamento, se approvato entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio 2012;


Tenuto conto:

- che l'Ente ha ritenuto di dover disciplinare modalità e procedure delle principali disposizioni per l'applicazione dell'IMU, un Regolamento che sia di ausilio sia per gli operatori, sia per i contribuenti;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica espresso dai Dirigenti dei Servizi Accertamento delle Entrate – Area ICI e del Servizio Riscossione delle Entrate;
- le osservazioni formulate dal Segretario Generale;

Il Collegio, nel condividere l'adozione del predetto Regolamento, **nulla osserva**


I Revisori
